

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 23 novembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bova, Brancher, Carra, Cè, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gamba, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Giudice, La Malfa, Leo, Lettieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Palumbo, Patria, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Strano, Stucchi, Tassone, Tolotti, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bova, Brancher, Carra, Castagnetti, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giudice, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rava, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Strano, Stucchi,

Tassone, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di una proposta di legge.**

In data 22 novembre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

PERROTTA: « Istituzione di una commissione per l'abrogazione delle disposizioni legislative inutili e obsolete » (5435).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni in materia di statistiche disaggregate per sesso » (5375) *Parere delle Commissioni V, X, XI e XII.*

*II Commissione (Giustizia):*

FANFANI ed altri: « Disposizione concernente la non applicabilità del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, agli avvocati » (5395) *Parere della I Commissione;*

ONNIS: « Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale, in materia di controlli eseguiti nei confronti della persona sottoposta agli arresti domiciliari » (5396) *Parere della I Commissione;*

ONNIS: « Modifiche all'articolo 333 del codice di procedura penale, in materia di utilizzabilità delle denunce anonime per finalità investigative » (5397) *Parere della I Commissione.*

*IV Commissione (Difesa):*

MINNITI ed altri: « Disposizioni in materia di dislocazione di infrastrutture militari delle Forze armate » (5212) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FIORI: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, e dell'articolo 1, commi 178, 179 e 180, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare » (5357) *Parere delle Commissioni I, V XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

*VI Commissione (Finanze):*

LOSURDO: « Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia » (5393) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV;*

BENVENUTO ed altri: « Modifiche all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di progressiva svalutazione delle rimanenze nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero » (5416) *Parere delle Commissioni I, V e X.*

*IX Commissione (Trasporti):*

RUGGHIA ed altri: « Finanziamento di interventi per la riqualificazione urbana di Ciampino e il collegamento dell'aeroporto con la stazione ferroviaria » (5386) *Parere*

*delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*X Commissione (Attività produttive):*

S. 2917. — MOLINARI ed altri; GAMBA ed altri; CAZZARO ed altri; D'AGRÒ ed altri: « Disciplina dell'attività di acconciatore » (approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (2002-2211-3299-3491-B) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XI Commissione (Lavoro):*

STUCCHI: « Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro » (5402) *Parere delle Commissioni I, IV, V e VI.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

PATARINO ed altri: « Disposizioni per la lotta contro le patologie cerebrovascolari » (5173) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CAMINITI ed altri: « Disposizioni per assicurare ai laureati in odontoiatria l'accesso ai concorsi per dirigente del Servizio sanitario nazionale » (5413) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI.*

*Commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa):*

S. 1432-1533-2493-2645-2663-3009. — Senatori MANZIONE ed altri; senatori NIEDDU ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; senatori PASCARELLA ed altri; senatori FLORINO ed altri; senatore PESSINA: « Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare » (approvato, in un testo unificato, dal Senato) (5433) *Parere delle Commissioni I, III, V e XI.*

### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, con lettere dell'8 e del 9 novembre 2004, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea PENNACCHI n. 9/4489/106, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente il trattamento economico riservato agli estranei cui sia attribuito un incarico dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato; LO PRESTI ed altri n. 9/4595/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 gennaio 2004, concernente misure relative al pubblico impiego; BRESSA ed altri n. 9/1696-B/11, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 giugno 2002, concernente il riordino della dirigenza statale e all'ordine del giorno in Commissione MIGLIORI n. 0/4489/XI/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) del 26 novembre 2003, concernente la ridefinizione della disciplina dei buoni pasto.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e, quella relativa all'atto n. 0/4489/XI/1, altresì, alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la comunicazione relativa al decreto ministeriale in data 12 ottobre 2004 di riparto del fondo per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

### **Trasmissioni da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sotto indicate Commissioni:

due decreti in data 6 ottobre e un decreto in data 15 ottobre 2004 del ministro dell'economia e finanze — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

un decreto in data 20 settembre, uno in data 21 settembre e uno in data 7 ottobre 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 22 ottobre 2004 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

un decreto in data 7 ottobre e tre decreti in data 14 ottobre 2004 del ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

un decreto in data 28 settembre 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 21 ottobre, uno in data 22 ottobre, tre in data 27 ottobre, uno in data 28 ottobre, due in data 3 novembre

ed uno in data 8 novembre 2004 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

un decreto in data 5 ottobre, un decreto in data 14 ottobre e due decreti in data 25 ottobre 2004 del ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

due decreti in data 6 ottobre ed un decreto in data 4 novembre 2004 del ministro dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*.

### **Comunicazioni di nomine ministeriali.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 novembre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali:

all'architetto Antonia Pasqua Recchia, l'incarico di direttore generale per l'innovazione tecnologica e la promozione;

all'architetto Ruggero Martines l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise;

al dottor Mario Turetta l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte;

all'architetto Gian Marco Jacobitti l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

all'architetto Antonio Giovannucci l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna;

all'architetto Costantino Centroni l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria;

al dottor Antonio Paolucci l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;

all'architetto Carla Di Francesco l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;

al dottor Mario Serio l'incarico di direttore generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

alla dottoressa Anna Maria Reggiani l'incarico di direttore generale per i beni archeologici;

all'architetto Pasquale Bruno Malara l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;

all'architetto Pio Baldi l'incarico di direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanee;

alla dottoressa Maddalena Ragni l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna;

all'architetto Liliana Pittarello l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria;

all'architetto Roberto Di Paola l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo;

al dottor Stefano De Caro l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania;

all'architetto Francesco Prosperetti l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria;

all'architetto Paolo Scarpellini l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata;

all'architetto Ugo Soragni l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;

all'ingegner Luciano Marchetti l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio;

all'architetto Mario Augusto Lolli Ghetti l'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla VII Commissione (Cultura).

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 19 novembre 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione della nomina dei signori Mario Masini, Pierangelo Ratti, Francesco Baldarelli, Aniello Di Nardo, Medardo Zannetti e Simone Chiarella a componenti del consiglio di amministrazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Tale comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

#### **Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo

schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 (432).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), nonché alla V Commissione permanente (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 22 gennaio 2005.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 novembre 2004, pagina 5, prima colonna, quint'ultima riga, dopo il numero: *II*, aggiungere: *V*.

## INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Iniziative per contemperare le esigenze della sicurezza con le esigenze di tutela della riservatezza dei dati personali)*

A)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per sapere – premesso che:

l'autorevole professor Stefano Rodotà, presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e presidente dei garanti europei della *privacy*, ha presentato un'interessantissima relazione annuale al Parlamento italiano;

il tema di fondo affrontato dal professor Rodotà – tema di grande valenza politica – è quello del grande conflitto fra il principio della tutela dei dati personali e le più acute esigenze della sicurezza manifestatesi dopo la tragedia dell'11 settembre 2001;

la questione si è posta in forma pressoché ufficiale nel momento in cui ha acquisito rilevanza pubblica il T.i.a. (*Total information awareness*), vero e proprio progetto di banca dati planetaria, che, negli intendimenti del Pentagono, sarebbe una necessità assoluta per una lotta efficace al terrorismo internazionale;

secondo tale complessivo progetto, dovrebbero incrociarsi quantità enormi di informazioni;

addirittura non sarebbero selezionate ed archiviate informazioni ricavate dai dati classici (passaporti, visti, permessi di soggiorno, acquisto di biglietti aerei ed altro), ma persino il modo con cui una persona cammina, da confrontarsi con le andature sospette archiviate elettronicamente;

il presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha sostanzialmente lanciato un allarme nei confronti del rischio incombente che le moderne società sacrificino la riservatezza per creare una società della sorveglianza e della classificazione;

un tale tipo di società trasforma i soggetti in dati « tracciabili » in qualsiasi momento, attraverso la video-sorveglianza, la telefonia cellulare, *internet* e i *chip*, che possono essere inseriti in qualunque prodotto ed addirittura nel corpo delle persone;

se è indubitabile che deve essere a sua volta evitato il rischio di cadere nel fondamentalismo della riservatezza dei dati, secondo il ragionato pensiero del Presidente del Senato della Repubblica, senatore Pera, è altrettanto indubitabile che la comprensibile emotività, che ha colpito i Governi occidentali e, in particolare, il Governo degli Stati Uniti d'America, a seguito dei gravissimi attacchi portati dal terrorismo internazionale, rischia di alimentare il pregiudizio errato secondo cui la riservatezza costituisca inaccettabile ostacolo alla sicurezza;

è doveroso, inoltre, sottolineare, ancora una volta, che il sistema *Total information awareness* rischia di essere utilizzato per scopi industriali e commerciali, in evidente contrasto con gli interessi nazionali ed europei, come già accertato con il sistema anglo-americano *Echelon*;

la relazione del professor Stefano Rodotà costituisce tema di riflessione e di indirizzo politico rassegnato all'attenzione del Governo per favorire l'avvio di politiche equilibrate, che, nel rispetto delle

esigenze della sicurezza, sappiano coniungersi con la tutela della riservatezza —:

quali siano le direttrici della politica del Governo per avviare normative capaci di contemperare le esigenze della sicurezza con le esigenze di tutela della riservatezza dei dati;

se non ritenga di manifestare al Governo degli Stati Uniti d'America, insieme agli altri Paesi dell'Unione europea, la forte perplessità per l'avvio, da parte degli Usa, del sistema *Total information awareness*;

quali sistemi di protezione possano essere allestiti per evitare che l'acquisizione di tali informazioni, assolutamente senza limiti, abbia applicazioni commerciali ed industriali, così rilevante da abbattere la competitività del sistema imprese italiano. (3-02307)

(21 maggio 2003).

*(Sezione 2 – Misure a favore dei comuni della Sicilia orientale colpiti dall'alluvione del settembre 2003)*

## B)

BURTONE e MEDURI. — *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

sono trascorse tre settimane dalla grave alluvione che ha colpito i territori del catanese e del siracusano, con danni ingenti al settore agricolo e alle infrastrutture;

le calamità atmosferiche hanno inferto un colpo mortale al comparto agricolo, già duramente colpito da altri eventi calamitosi succedutisi nell'alternarsi delle stagioni;

le associazioni di categoria hanno calcolato i danni in decine di milioni di euro;

a ciò bisogna aggiungere le scadenze bancarie e previdenziali, che stringono in una morsa mortale centinaia di aziende agricole;

sulla rete infrastrutturale stradale e ferroviaria sono ancora visibili i danni legati all'alluvione, con gravi ripercussioni su tutta l'economia comprensoriale;

si giudica insufficiente il primo stanziamento varato dal Consiglio dei ministri;

il Presidente del Consiglio dei ministri, quando si trattò dell'alluvione che colpì Arcore e la Brianza nel 2001, fu immediato ed operativo, tanto da recarsi egli stesso di persona a valutare l'incidenza dei danni pubblici e privati —:

se il Governo non ritenga opportuno il varo di uno stanziamento straordinario e il ricorso alla decretazione d'urgenza per fronteggiare il disastro causato dall'alluvione che ha colpito la Sicilia orientale.

(3-02764)

(14 ottobre 2003).

*(Sezione 3 – Circolare dell'Ufficio nazionale per il servizio civile istitutiva del contingentamento dei posti per gli enti di prima classe)*

## C)

MOLINARI, BURTONE e MEDURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la conferenza nazionale enti per il servizio civile ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei ministri le proprie dure osservazioni in merito al futuro stesso del servizio civile volontario nel nostro Paese, dal momento in cui sta per entrare in vigore la riforma concernente la professionalizzazione delle forze armate;

lo stato di emergenza in cui opera l'ufficio nazionale per il servizio civile non giustifica la decisione da parte del Governo di istituire, con circolare dell'8 aprile 2004, il contingentamento dei posti per gli enti di prima classe;

l'investimento posto in essere dagli enti della prima classe, sia in termini economici che professionali, è stato pregiudicato da questa decisione;

l'accreditamento per gli enti è giunto con molto ritardo, ma, se fosse stato deliberato per tempo, molti enti oggi in difficoltà avrebbero potuto governare diversamente la propria attività;

la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri circa il contingentamento risulta inaccettabile per gli enti e presenta aspetti negativi, anche per quanto riguarda l'attribuzione di punteggi da essa introdotti;

continuano ad essere problematici i rapporti per i pagamenti ai volontari e agli enti, che evidenziano il difficile sistema di relazioni aggravate dall'assenza di norme gestionali per il servizio dei volontari e di procedure ispettive —:

se il Governo intenda porre rimedio alla decisione, che, secondo gli interroganti, non è positiva, di contingentare i posti per gli enti, assicurando le adeguate risorse finanziarie necessarie, al fine di non far mancare ai giovani l'opportunità di accesso ad una esperienza significativa di educazione alla partecipazione e al servizio, che ha un'alta valenza sociale, valorizzando anche il ruolo degli enti accreditati. (3-03383)

(12 maggio 2004).

**(Sezione 4 - Mancata concessione da parte di alcune amministrazioni periferiche dello Stato dei tre giorni di permesso retribuito dal lavoro riconosciuti dalla legge a favore delle persone con invalidità pari o superiore ai due terzi)**

**D)**

DE FRANCISCIS. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e della salute.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale normativa riguardante le persone con invalidità pari o superiore a

due terzi, riconosciuta ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, attestata dalle apposite commissioni mediche predisposte dalle aziende sanitarie locali (articolo 4 della legge n. 104 del 1992), stabilisce la concessione di tre giorni di permesso retribuito dal lavoro;

all'interrogante risulta che, nonostante numerose sentenze dei tribunali competenti abbiano riaffermato il diritto delle persone con invalidità pari o superiore a due terzi alla fruizione dei permessi sopra ricordati, numerose amministrazioni periferiche dello Stato rifiutino di concedere i permessi;

all'interrogante risulta, invece, applicato il comma 3 della legge n. 104 del 1992, che recita: «colui che assiste una persona con *handicap* in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche continuativamente a condizione che la persona con *handicap* in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno »;

tale comportamento delle amministrazioni periferiche dello Stato determina un'oggettiva sperequazione tra i familiari delle persone invalide e gli invalidi stessi, sperequazione — francamente incomprensibile — a sfavore di questi ultimi —:

se ai Ministri interrogati risulti quanto sopra esposto e, in caso positivo, quali iniziative intendano adottare per porre rimedio ad una situazione che appare inaccettabile. (3-02859)

(13 novembre 2003).

**DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE E MISURE DI DIRETTA APPLICAZIONE (APPROVATO DALLA CAMERA, MODIFICATO DAL SENATO, NUOVAMENTE MODIFICATO DALLA CAMERA E DAL SENATO) (1798-D)**

**(A.C. 1798-D – Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 37, del testo trasmesso dal Senato, sostanzialmente reitera, estendendola ai beni sottoposti a vincolo paesaggistico e quindi aggravandola, l'improvvida, destabilizzante e diseducativa misura di condono già prevista in materia edilizia dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

come limpidamente argomentato dalla Corte Costituzionale, nelle note sentenze n. 369 del 1988, nn. 416 e 427 del 1995, il provvedimento di condono può considerarsi plausibile sotto il profilo della costituzionalità solo nel rispetto di ben precisi criteri e in presenza di delimitate circostanze. Secondo tale costante orientamento, « la non *punibilità* e la non *procedibilità*, di cui ai moderni condoni penali, specie quando *cancellano* reati lesivi di beni fondamentali della comunità, va usata negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale; quest'ultimo precisa (ed in maniera non

generica) fondamento, finalità e limiti dell'intervento punitivo dello Stato. Contraddire, vanificare, sia pur temporaneamente, le *ragioni prime* della *punibilità*, attraverso l'esercizio arbitrario della *non punibilità*, equivale non soltanto a violare l'articolo 3 Cost., ma ad alterare, con il principio dell'obbligatorietà della pena, l'intero *volto* del sistema costituzionale in materia penale ». Pertanto, tale ipotesi deve « trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza, che, solo, può consentire il vaglio di costituzionalità », mentre una sua reiterazione – come nel caso del provvedimento in questione – « non troverebbe giustificazione sul piano della ragionevolezza, in quanto finirebbe col vanificare del tutto le norme repressive di quei comportamenti che il legislatore ha considerato illegali perché contrastanti con la tutela del territorio ». E coerentemente – e, forse, in maniera lungimirante – la Corte ha ammonito il legislatore dal riproporre misure analoghe, preannunciando che in tal caso « differenti sarebbero i risultati della valutazione sul piano della ragionevolezza, venendo meno il carattere contingente e del tutto eccezionale della norma (con le caratteristiche della singolarità ed ulteriore irripetibilità) in relazione ai valori in gioco, non solo sotto il profilo della esigenza di repressione dei comportamenti che il legislatore considera illegali

e di cui mantiene la sanzionabilità in via amministrativa e penale, ma soprattutto sotto il profilo della tutela del territorio e del correlato ambiente in cui vive l'uomo. La gestione del territorio sulla base di una necessaria programmazione sarebbe certamente compromessa sul piano della ragionevolezza da una ciclica o ricorrente possibilità di condono-sanatoria con conseguente convinzione di impunità »;

la peculiare natura dei beni compromessi dall'illecito configura inoltre un'ulteriore violazione della Carta costituzionale, in quanto vanifica la particolare tutela prevista per i beni paesaggistico-ambientali « considerata — giuste le sentenze n. 151 del 1986, n. 417 del 1995, nn. 259 e 419 del 1996, richiamate dall'ordinanza n. 46 del 2001 della Corte Costituzionale — tra i principi fondamentali della Costituzione come forma di tutela della persona umana nella sua vita, sicurezza e sanità, con riferimento anche alle generazioni future, in relazione al valore estetico-culturale assunto dall'ordinamento quale valore primario ed assoluto insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro ». Tale violazione, oltretutto, è resa ancora più evidente dallo stridente contrasto della norma ricordata con lo spirito e la lettera della Convenzione europea del Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre del 2000 e di cui il Parlamento sta per autorizzare la ratifica;

l'accertamento di compatibilità paesaggistica, presupposto per l'estinzione del reato, è strettamente connesso con i contenuti di piani paesistici la cui elaborazione è rimessa dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 alle regioni, per cui, mancando la determinazione di criteri o principi di riferimento volti a garantire un'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, carenza ancora più grave essendo venuto meno il potere statale di annullamento, si produce una evidente lesione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla

legge — a maggior ragione in materia penale — sancito dall'articolo 3 della Costituzione,

delibera

di non procedere ulteriormente nell'esame del provvedimento.

**n. 1.** Vigni, Realacci, Lion, Vendola, Pappaterra, Bellillo, Nesi, Vianello, Calzolaio, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

La Camera,

premesso che:

il comma 37 dell'articolo unico del provvedimento in esame è in sostanza la riproposizione — estesa ai beni sottoposti a vincolo paesaggistico — delle misure in materia di condono edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

prima ancora che sul piano del diritto costituzionale, ogni ipotesi di sanatoria edilizia rappresenta un'intollerabile ingiustizia in quanto provvedimento premiale di comportamenti giuridicamente scorretti;

la stessa Corte costituzionale, attraverso le sentenze n. 369 del 1988, nn. 416 del 1995 e 427 del 1995, ha stabilito che il provvedimento di condono può considerarsi plausibile sotto il profilo della costituzionalità solo nel rispetto di ben precisi criteri e in presenza di delimitate circostanze; secondo tale costante orientamento, « la non punibilità e la non procedibilità, di cui ai moderni condoni penali, specie quando cancellano reati lesivi di beni fondamentali della comunità, va usata negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale; quest'ultimo precisa (ed in maniera non generica) fondamento, finalità e limiti dell'intervento punitivo dello Stato. Contraddire, vanificare, sia pur temporaneamente, le ragioni prime della punibilità, attraverso

l'esercizio arbitrario della non punibilità, equivale non soltanto a violare l'articolo 3 Cost., ma ad alterare, con il principio dell'obbligatorietà della pena, l'intero volto del sistema costituzionale in materia penale». Pertanto, tale ipotesi deve «trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza, che, solo, può consentire il vaglio di costituzionalità», mentre una sua reiterazione — come nel caso del provvedimento in questione — «non troverebbe giustificazione sul piano della ragionevolezza, in quanto finirebbe col vanificare del tutto le norme repressive di quei comportamenti che il legislatore ha considerato illegali perché contrastanti con la tutela del territorio». E coerentemente — e, forse, in maniera lungimirante — la Corte ha diffidato il legislatore dal riproporre misure di analogo tenore, preannunciando che in tal caso «differenti sarebbero i risultati della valutazione sul piano della ragionevolezza, venendo meno il carattere contingente e del tutto eccezionale della norma (con le caratteristiche della singolarità ed ulteriore irripetibilità) in relazione ai valori in gioco, non solo sotto il profilo della esigenza di repressione dei comportamenti che il legislatore considera illegali e di cui mantiene la sanzionabilità in via amministrativa e penale, ma soprattutto sotto il profilo della tutela del territorio e del correlato ambiente in cui vive l'uomo. La gestione del territorio sulla base di una necessaria programmazione sarebbe certamente compromessa sul piano della ragionevolezza da una ciclica o ricorrente possibilità di condono-sanatoria con conseguente convinzione di impunità»;

l'accertamento di compatibilità paesaggistica, presupposto per l'estinzione del reato, è strettamente connesso con i contenuti di piani paesistici la cui elaborazione è rimessa dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 alle regioni, per cui, mancando la determinazione di criteri o principi di riferimento volti a garantire un'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, carenza ancor più grave essendo venuto meno il potere statale di

annullamento, si produce una evidente lesione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge — a maggior ragione in materia penale — sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

la peculiare natura dei beni compromessi dall'illecito configura infine una ulteriore violazione del dettato costituzionale, in quanto vanifica la particolare tutela prevista per i beni paesaggistico-ambientali «considerata — giuste le sentenze n. 151 del 1986, n. 417 del 1995, nn. 259 e 419 del 1996, richiamate dall'ordinanza n. 46 del 2001 della Corte Costituzionale — tra i principi fondamentali della Costituzione come forma di tutela della persona umana nella sua vita, sicurezza e sanità, con riferimento anche alle generazioni future, in relazione al valore estetico-culturale assunto dall'ordinamento quale valore primario ed assoluto insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro». Tale violazione, oltretutto, è resa ancora più evidente dallo stridente contrasto della norma ricordata con lo spirito e la lettera della Convenzione europea del Paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre del 2000 e di cui il Parlamento sta per autorizzare la ratifica,

delibera

di non procedere ulteriormente nell'esame del provvedimento.

**n. 2.** Boato, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

(A.C. 1798-D — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 1798-D - Sezione 3)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE.

Sul testo del provvedimento:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le risorse individuate al comma 33 dell'articolo 1 per la copertura dei costi di demolizione delle opere abusive, di cui al comma 32, sono idonee a far fronte ai relativi oneri previsti;

la clausola di invarianza di cui all'articolo 1, comma 49, è idonea a evitare che l'attuazione del comma 48 determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**PARERE FAVOREVOLE**

nel presupposto che le anticipazioni concesse dal Fondo per la demolizione delle opere abusive, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, previsto al comma 33 dell'articolo 1, siano restituite in base alla vigente normativa, a valere sulle somme stanziare in bilancio per trasferimenti erariali all'ente locale interessato.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 1.3 Lion, 1.11 Vianello, 1.76 Vigni, 1.97 Vendola, 1.98 Realacci, 1.104 Vigni, 1.106 Vianello, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 1798-D - Sezione 4)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi

decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera *c*), i predetti schemi devono essere altresì corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il

mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a)* garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni;

b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonché certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente;

c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;

e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio « chi inquina paga »;

g) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggio ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorità competenti;

i) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disci-

plina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.

9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici: